

ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE

Via Martiri della Libertà, n° 16 - 10076 NOLE (TO)

Tel: 011 9295212 - E-mail: toic830007@istruzione.it - Pec: toic830007@pec.istruzione.it

Circ. fam/doc n. 41 - a.s. 2025-26

Nole, 28/10/2025

*Al Personale Docente
Ai Genitori di tutte le alunne e
gli alunni
Al personale ATA
Alla DSGA
Alla Bacheca del Portale Argo
Al sito web*

Agli Atti

OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA VIGILANZA SUGLI STUDENTI A.S. 2025/2026

Risulta opportuno e doveroso richiamare l'attenzione di docenti, personale ATA, studenti, studentesse e genitori alle disposizioni relative alla vigilanza e sulle responsabilità individuali che competono al personale scolastico.

La presente Circolare fa riferimento alle disposizioni di Legge e alle indicazioni di natura ministeriale, nonché alle indicazioni degli Enti competenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, che il personale scolastico tutto è tenuto ad osservare nell'attività didattica e di vigilanza dei discenti. Con riferimento all'oggetto, si ribadiscono di seguito le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli studenti e si comunicano le disposizioni organizzative per tutto il personale della scuola.

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli studenti a terzi e a sé stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale, oltre a quelle disciplinari, che vanno attentamente considerate.

Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi.

In seguito però, se condannata al risarcimento e qualora fossero dimostrati il dolo o la colpa grave, l'Amministrazione può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento attraverso la Corte dei Conti. La cosiddetta *culpa in vigilando* dei dipendenti è infatti disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio

ISTITUTO COMPRESIVO DI NOLE

Via Martiri della Libertà, n° 16 - 10076 NOLE (TO)

Tel: 011 9295212 - E-mail: toic830007@istruzione.it - Pec: toic830007@pec.istruzione.it

1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli studenti, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.

La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza delle alunne e degli alunni all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui le alunne e gli alunni, soprattutto se minorenni, sono affidati alla scuola per visite didattiche e viaggi di istruzione.

Si precisa che sui docenti accompagnatori delle studentesse e degli studenti nelle uscite didattiche e nelle gite scolastiche grava un obbligo di diligenza preventivo, tale obbligo impone loro preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli studenti.

Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età delle alunne e degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico.

Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori.

Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs 165/01).

La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: *"In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"* (2047). [...] *"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*. *"Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"* (art. 2048).

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza delle alunne e degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli studenti medesimi.

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della *culpa in vigilando*; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante sanzionabile anche con procedimento disciplinare da parte del Dirigente.

Anche sul **personale ATA**, in particolare sui Collaboratori Scolastici, ricadono compiti di sorveglianza rispetto alle alunne ed agli alunni. I collaboratori scolastici hanno *"compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli studenti, nei periodi immediatamente antecedenti e*

ISTITUTO COMPRESIVO DI NOLE

Via Martiri della Libertà, n° 16 - 10076 NOLE (TO)

Tel: 011 9295212 - E-mail: toic830007@istruzione.it - Pec: toic830007@pec.istruzione.it

successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli studenti, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”.

Da quanto sopra, per i Collaboratori Scolastici, deriva l'obbligo di presidiare l'area e la postazione indicata dal Direttore SGA individuata con il Dirigente Scolastico, senza possibilità di deroga onde avere presenza di personale nei punti ritenuti nevralgici per la sicurezza.

È superfluo rammentare che l'allontanamento arbitrario dalla postazione assegnata e uscire fuori dal perimetro dell'Istituto, se non autorizzato, costituisce abbandono del servizio e sarà sanzionato secondo la vigente normativa.

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli studenti e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative ivi riportate.

Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione:

- All'entrata degli studenti la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora. Si ribadisce che i docenti dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima della campanella che segnala l'inizio delle lezioni.
- I docenti vigilano sull'ingresso e l'uscita degli studenti e sul rispetto degli orari;
- Durante gli intervalli i docenti vigilano sull'intera classe;
- L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli;
- Durante le ore di lezione è consentito fare uscire dalla classe gli studenti per l'utilizzo dei servizi igienici, previo accertamento della presenza di un collaboratore al piano e disponibile alla vigilanza;
- È consentita l'uscita di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita non si protragga oltre il necessario;
- In caso di incidente in cui è vittima l'alunna o l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile;
- Se un docente deve allontanarsi per pochi minuti dalla propria classe, occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe;
- I docenti, ove accertino situazioni di pericolo reale, devono prontamente comunicarlo in Presidenza al Dirigente Scolastico, ai Collaboratori dello stesso o al Responsabile di Plesso;
- I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani: il perseverare di ritardi nel cambio deve essere segnalato al responsabile di plesso;
- Per agevolare la rapidità delle operazioni, i docenti sono invitati a non stazionare nei corridoi

ISTITUTO COMPRESIVO DI NOLE

Via Martiri della Libertà, n° 16 - 10076 NOLE (TO)

Tel: 011 9295212 - E-mail: toic830007@istruzione.it - Pec: toic830007@pec.istruzione.it

o in altri luoghi durante i cambi ora se hanno lezione e sono attesi in classe;

- Durante il cambio orario le classi ai piani, se completamente prive della presenza di docenti del consiglio di classe, (compresi insegnante di sostegno o di potenziamento), sono momentaneamente vigilate dal personale collaboratore scolastico per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti;
- I docenti in servizio nell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli studenti lascino l'aula e che tale operazione si svolga con ordine;
- Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli studenti, anche di quelli di altre classi, in particolar modo nel caso in cui ad assisterli manchi il docente di quella classe;
- Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'interno dell'istituzione scolastica;
- Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana; del rispetto della regola sono responsabili i docenti;
- Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario senza l'autorizzazione del docente titolare dell'ora di lezione; durante l'intervallo l'uscita va regolamentata dal docente presente in classe;
- Non è consentito inviare allievi e allieve fuori dalle classi per svolgere compiti di qualunque genere o per portare comunicazioni a docenti, collaboratori o altri allievi, né sul piano né tantomeno su altri piani;
- Durante i momenti di ricreazione svolti all'esterno, nelle aree di pertinenza dei plessi, è severamente vietato consentire agli allievi di rientrare soli negli edifici scolastici per usufruire dei servizi o per qualunque altra motivazione: è obbligo degli insegnanti vigilare sugli allievi e sulle allieve fino al momento in cui non si accertano di averli fisicamente posti sotto la tutela di altro adulto autorizzato;
- Durante l'intervallo i docenti sono coadiuvati dai collaboratori scolastici, preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi, delle uscite e degli spazi scolastici esterni, con particolare attenzione al rispetto del divieto di uscita dal perimetro dell'edificio. Tutti i cancelli devono essere mantenuti chiusi;
- È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più studenti, perché l'allontanamento non fa venir meno e non riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli studenti, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare i responsabili di plesso e la Dirigenza al termine dell'ora di lezione;
- Non è consentito far recuperare agli allievi prove di verifica di recupero fuori dalla classe di pertinenza;
- Si ricorda il divieto assoluto delle alunne e degli alunni dell'uso del telefono cellulare ed, inoltre si ribadisce che l'uso di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce una grave infrazione.

COLLABORATORI SCOLASTICI

La sorveglianza dell'atrio e dei corridoi è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni a loro affidate.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE

Via Martiri della Libertà, n° 16 - 10076 NOLE (TO)

Tel: 011 9295212 - E-mail: toic830007@istruzione.it - Pec: toic830007@pec.istruzione.it

I collaboratori scolastici collaboreranno alla vigilanza sull'ingresso e sull'uscita degli studenti.

I collaboratori scolastici dovranno:

- Essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;
- Comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
- Vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli studenti, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli studenti per recarsi ai servizi o in altri locali;
- Riaccompagnare nelle loro classi alle studentesse e agli studenti che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi e segnalarne la presenza alla Dirigenza;
- Sorvegliare le alunne e gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
- Impedire che le alunne e gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando tempestivamente alla Dirigenza o ai Collaboratori del DS, particolari situazioni;
- Accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
- Registrare sull'apposito registro in dotazione gli ingressi degli *stakeholders* che a vario titolo sono autorizzati all'ingresso all'interno dei locali;
- Impedire che le persone non autorizzate dalla Dirigente circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni;
- Ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente alla DSGA o in Segreteria;
- Durante le ore di lezione dovranno:

1. controllare che le alunne e gli alunni non si fermino nei servizi igienici più del tempo necessario;
2. controllare le classi scoperte fino all'arrivo del docente nelle fasi di "cambio dell'ora";
3. segnalare immediatamente, nell'ordine, al coordinatore di classe, ai collaboratori del DS, e successivamente al DS qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione;
4. rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli studenti.

ALTRE DISPOSIZIONI

Assenze e giustificazioni

Gli studenti devono giustificare le assenze lo stesso giorno del loro rientro a scuola; nel caso in cui non sia presente la giustificazione sul registro elettronico nel secondo giorno, saranno ammessi alle lezioni, ma verrà presa nota sul registro di classe.

Le alunne e gli alunni possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni solo se prelevati dal genitore o da chi ne ha la delega.

Rispetto dei beni dell'Istituto

È preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico, che

ISTITUTO COMPRESIVO DI NOLE

Via Martiri della Libertà, n° 16 - 10076 NOLE (TO)

Tel: 011 9295212 - E-mail: toic830007@istruzione.it - Pec: toic830007@pec.istruzione.it

sono beni della comunità.

Nei confronti degli studenti responsabili di danni e di atti vandalici saranno adottati provvedimenti disciplinari, secondo le disposizioni del Regolamento, ed essi saranno chiamati a risarcire individualmente o collettivamente il danno cagionato. Il rispetto di queste semplici regole potrà assicurare lo svolgimento sereno e ordinato di ogni giornata scolastica.

Gruppi di condivisione WhatsApp e altre Community/social

Si invitano le famiglie e i docenti a spiegare alle studentesse ed agli studenti che tutto quanto si scrive in una chat condivisa può diventare pubblico e può essere scambiato e letto, anche da chi non si trova iscritto alla chat o al gruppo. È bene ricordare che un messaggio o un'immagine inviati sul web non appartengono più al mittente, che non è più in grado di limitarne la ricezione da parte di una moltitudine di persone che potrebbe farne uso improprio. Inoltre, il fatto di comunicare a distanza, nella libertà di non doversi confrontare con la presenza fisica dell'interlocutore, se non sottoposto a coordinamento e sostenuto da una responsabilizzazione preventiva, può originare situazioni che, oltre a offendere o ferire le persone minandone i rapporti reciproci, potrebbero avere conseguenze sul piano civile o penale.

È assolutamente vietato ai docenti costituire gruppi whatsapp di cui facciano parte i genitori o gli alunni ed avere con gli stessi interlocuzioni istituzionali per questo tramite.

Si ricorda, infine che i docenti rivestono il ruolo di pubblico ufficiale e sono tenuti al rispetto del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti ed al Codice deontologico come da circolare n.26 a.s. 2025-2026.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Anna CAVALLO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa**art 3, comma 2 del Dlgs 39/1993*